

11 agosto 2022 - n.14

I Jolly di Simonə



<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

a cura di **Simona Anzani**



Focus istituzionale



Gazzetta Ufficiale: Pubblicato il decreto-legge “Aiuti bis”

Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Decreto Aiuti bis) recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.

Con il decreto-legge il Governo interviene su alcuni importanti ambiti, tra cui il **contrasto al caro-energia e carburanti e all'emergenza idrica, il sostegno agli enti territoriali, il rafforzamento delle politiche sociali** per tutelare il potere d'acquisto, il rilancio degli investimenti.

Rincari energia elettrica, gas e carburanti: il decreto interviene innanzitutto **rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022**, tutelando i **clienti vulnerabili nel settore del gas**, sospendendo le **modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas**.

Azzerati oneri generali di sistema nel settore elettrico: **Il decreto azzerava gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il quarto trimestre 2022 e riduce l'IVA per le somministrazioni di gas** metano per combustione per usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Inoltre, sempre per il quarto trimestre 2022, **l'ARERA provvederà a mantenere inalterati gli oneri generali di sistema nel settore del gas in vigore nel terzo trimestre**.

Proroga Crediti d'imposta: Infine, **si prorogano i crediti d'imposta in** favore delle imprese anche per il terzo trimestre 2022 e **si dispone la proroga della riduzione dell'accisa sui carburanti** sino al 20 settembre 2022.

Emergenza idrica: Quanto all'emergenza idrica, **si stanziavano risorse a favore delle imprese agricole colpite dalla siccità, si accelerano gli affidamenti del servizio idrico integrato** (prevedendo appositi termini per gli enti di governo dell'ambito che non hanno ancora provveduto all'affidamento e l'attivazione di specifici poteri sostitutivi in caso di inerzia) e si consente alla Protezione civile di chiedere in anticipo lo stato di emergenza in caso di siccità.

Stanziamenti a favore degli enti territoriali: Il decreto **stanziava inoltre risorse a favore degli enti territoriali, nella forma di contributi straordinari per complessivi 400 milioni di euro in favore di comuni, città metropolitane e province, e prevede la proroga al 2023 della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità in favore delle Regioni a seguito del sisma del 2016.** Sono inoltre stanziato risorse per favorire la ricostruzione post-sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Politiche sociali: Quanto alle politiche sociali, **si dispone la riduzione del cuneo fiscale in favore dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, inclusa la tredicesima.** Si prevede inoltre l'anticipo al 1° ottobre 2022 della rivalutazione delle pensioni, l'estensione del "bonus 200 euro" a lavoratori attualmente non coperti e il rifinanziamento per 100 milioni di euro nel 2022 del Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi.

Investimenti: Quanto agli investimenti, **sono introdotte norme in favore di imprese operanti in settori strategici o di interesse pubblico (Alitalia, ILVA, 3-I)**. Inoltre, **il Fondo per l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, di opere indifferibili è rifinanziato per complessivi 1,3 miliardi di euro al fine di contrastare il caro-materiali in relazione sia alle opere che rientrano nel Piano Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia alle opere relative alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Sono rifinanziati i Contratti di sviluppo, anche in relazione a progetti di tutela ambientale, e gli importanti Progetti di Comune Interesse Europeo-IPCEI, nonché il Fondo Unico Nazionale Turismo.**

Valutazione permanente dei docenti: **Rafforzato il meccanismo di valutazione permanente dei docenti**, obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento al riconoscimento delle **risorse da destinare alla retribuzione integrativa** e sono introdotte norme per contrastare in modo più efficace le **minacce cibernetiche che coinvolgono la sicurezza nazionale.**

<https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220809/Decreto-legge-9-agosto-2022-n-115-25424.html>

<https://www.lavoripubblici.it/news/gazzetta-ufficiale-decreto-legge-governo-aiuti-bis-29146>

Conciliazione tempi vita-lavoro, attuazione della Direttiva UE

Publicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio"

Migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza: al fine di conseguire la **condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare**. Salvo che sia diversamente specificato, le sue previsioni si applicano **anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni**.

Congedo obbligatorio di paternità: può essere fruito **dai due mesi precedenti la data presunta del parto sino ai cinque mesi successivi, per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa**.

Durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore: Sono estesi da 10 a 11 mesi, i termini nell'ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali; da 6 a 9 mesi, il periodo di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori; da 6 a 12 anni, l'età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti; da 8 a 12 anni, l'età del bambino entro la quale i genitori possono fruire del congedo parentale indennizzato con un importo pari al 30% della retribuzione.

Nell'ambito delle modifiche alla legge n. 104/1992: il decreto inserisce un'apposita previsione che vieta atti discriminatori nei confronti di lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 ed al D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dal presente provvedimento.

Con riferimento alle lavoratrici autonome: il decreto estende il trattamento economico per congedo parentale da un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino a tre mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino ed aumenta il periodo massimo entro il quale i trattamenti economici per congedo parentale possono esse goduti complessivamente da entrambi i genitori da sei a nove mesi. In modifica del D.Lgs. n. 81/2015 e della legge n. 53/2000, il provvedimento interviene con previsioni che sanzionano qualsiasi atto discriminatorio nei confronti di lavoratori che abbiano chiesto i benefici assicurati da quelle disposizioni.

<https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Conciliazione-tempi-vita-lavoro-attuazione-della-Direttiva-UE.aspx>

Decreto trasparenza, sì al secondo lavoro ma non per gli statali. Orario programmato o il dipendente potrà rifiutarsi di lavorare

Decreto legislativo 104 del 2022

Il datore di lavoro non potrà impedire ai propri dipendenti di svolgere un'altra attività al di fuori dell'orario di lavoro. Ma attenzione, questa norma non si applicherà ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per i quali resterà valido quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001 in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi. Ma andiamo con ordine. In Gazzetta Ufficiale è stato appena pubblicato il decreto legislativo 104 del 2022, che attua la Direttiva europea relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione. Un provvedimento denso di novità per i lavoratori sia pubblici che privati. Il decreto entrerà in vigore a partire dal 13 agosto prossimo, e le novità che introduce non sono affatto poche

Lo scopo della direttiva recepita attraverso il decreto legislativo del governo, è quello di **migliorare le condizioni di lavoro promuovendo un'occupazione, spiega la Direttiva, più trasparente e soprattutto "prevedibile". I lavoratori, insomma, devono essere messi nelle condizioni di avere pieno accesso alle informazioni che riguardano il loro rapporto di lavoro.**

Informazioni : Il datore dovrà innanzitutto comunicare al dipendente, in modo chiaro e completo, **una serie di informazioni che riguardano il rapporto di lavoro.**

Si tratta per molti versi di informazioni standard: l'inquadramento, la qualifica, la data di inizio del rapporto di lavoro, il periodo di prova, la durata delle ferie, i congedi retribuiti ai quali si ha diritto, la retribuzione, le modalità di pagamento.

Programmazione dell'orario ordinario di lavoro: Fra le informazioni "essenziali" da dare al dipendente, c'è quella della **"programmazione dell'orario ordinario di lavoro"**. Il provvedimento prevede che debba essere comunicata al lavoratore la **programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile.** Se non è possibile prevedere un orario di lavoro programmato, **il lavoratore dovrà essere informato sulla "variabilità" della programmazione del lavoro, sul periodo minimo di preavviso e sulle ore e i giorni di riferimento. Senza queste comunicazioni il dipendente può anche rifiutarsi di svolgere le proprie mansioni "senza subire pregiudizio".**

Ed ancora. Il lavoratore dovrà poter pianificare la propria attività. Se gli viene affidato un incarico che poi viene revocato o non più richiesto, il datore dovrà dare un preavviso "congruo" della revoca. Senza un periodo "ragionevole" di preavviso, il dipendente avrà diritto a una somma a titolo di compensazione non inferiore al 50 per cento della cifra convenuta per la prestazione annullata. Inoltre i lavoratori con anzianità di servizio di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro o committente e che abbia completato l'eventuale periodo di prova, può chiedere che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, se disponibile.

Ma anche per questa disposizione c'è una esclusione espressa per i dipendenti pubblici.

Secondo lavoro: I dipendenti **potranno avere anche un secondo lavoro al di fuori dell'orario lavorativo alle dipendenze del proprio datore.** Quest'ultimo **non potrà vietarlo**, a meno che questo secondo lavoro non comporti rischi per la salute e la sicurezza del dipendente o nel caso vi sia un conflitto di interessi tra le due attività. La norma spiega che, **per i dipendenti pubblici, resta in vigore quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001. Il comma sette dell'articolo 53 del decreto 165 prevede che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione deve verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi**

<https://www.pamagazine.it/decreto-trasparenza-si-al-secondo-lavoro-ma-non-per-gli-statali-orario-programmato-o-il-dipendente-potra-rifiutarsi-di-lavorare/>

<https://www.informazionefiscale.it/Contratto-di-lavoro-Decreto-Trasparenza-circolare-INL-4-2022>

<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/Circolare-4-del-10-agosto-2022-decreto-trasparenza.aspx>

Le sentenze ed i provvedimenti di interesse



Assistenza domestica familiare: il legislatore deve ampliare le tutele

Corte costituzionale, sentenza n.202 del 2022

La Corte costituzionale non può estendere l'ambito dell'assicurazione contro il rischio infortunistico per invalidità permanente causata dalle attività di cura delle persone e dell'ambiente domestico. Ma è ineludibile un intervento del legislatore per individuare gli strumenti e le modalità migliori per fruire di tali prestazioni.

Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 202 con la quale ha dichiarato inammissibile la questione volta ad includere nella copertura assicurativa prevista dall'articolo 6 della legge 493/1999 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici) **anche eventi verificatisi al di fuori della dimora del nucleo familiare, presso l'abitazione di "stretti familiari non conviventi per quanto bisognosi di assistenza domestica"**.

Nella fattispecie, la rendita da infortunio domestico era stata richiesta dal marito di una donna morta per un incidente verificatosi nell'abitazione dei genitori, dove si era recata per prestare assistenza.

Nella sentenza si afferma che **l'estensione della copertura assicurativa auspicata dall'ordinanza di rimessione richiederebbe una riforma di sistema, inibita alla Corte e rimessa alle scelte discrezionali del legislatore.** Essa implica infatti una **molteplicità di soluzioni praticabili** quanto a soggetti e contesti assicurabili, all'esigenza di evitarne un utilizzo fraudolento, alla valutazione dell'operatività dell'ampliamento nella logica assicurativa di un sistema guidato dall'applicazione del metodo della capitalizzazione dei contributi.

Il piano sul quale opera la legge in questione, ha sottolineato la Corte, è, infatti, quello dello **strumento assicurativo a tutela di posizioni previdenziali insorte in ambito domestico-familiare, e non già quello delle politiche di welfare statale, volte a tutelare il benessere della popolazione, anche attraverso il sostegno dei caregivers, impegnati in modo gratuito in favore delle persone non autosufficienti.**

Tuttavia, conclude la sentenza, **la doverosa attenzione e sensibilità ai temi della solidarietà e dell'aiuto rende necessario un forte richiamo al legislatore affinché la rete sociale sia rinsaldata attraverso l'individuazione dei più idonei strumenti e delle più adeguate modalità di fruizione delle prestazioni di cui si tratta.**

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220728102211.pdf

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:202

Servizi sociali, approvate le nuove linee guida Anac: più qualità e diffusione di buone pratiche

Favorire la **diffusione di buone pratiche nell'affidamento dei servizi sociali, assicurare il pieno rispetto del codice dei contratti pubblici, applicare i principi di pubblicità, trasparenza, economicità, efficienza e parità di trattamento anche nel Terzo Settore.**

Sono questi gli obiettivi con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le nuove Linee Guida sugli affidamenti di servizi sociali.

“L'Autorità intende così **agevolare le stazioni appaltanti del Terzo Settore nell'individuare la normativa applicabile agli specifici affidamenti, garantendo sempre il rispetto del codice dei contratti**”, ha dichiarato il Presidente di Anac, Giuseppe Busia. **“Le indicazioni di Anac sono volte a favorire l'omogeneità dei procedimenti amministrativi, sviluppando migliori pratiche. Vogliamo assicurare maggiore qualità delle prestazioni attraverso la garanzia di professionalità dei prestatori di servizi e il monitoraggio dell'esecuzione del contratto”.**

Numerose sono state negli ultimi tempi, le richieste pervenute ad Anac da parte **del Terzo Settore di chiarimenti e aiuti per applicare la giusta normativa nell'assegnazione dei servizi sociali, specie dopo la legge N.120/2020, e dopo l'emanazione del Codice del Terzo Settore che si applica ad ambiti coperti anche dal Codice degli Appalti. Inoltre, sono emerse difficoltà nell'effettuare una scelta consapevole tra le diverse forme di affidamento disponibili.**

L'Autorità ha ritenuto, quindi, di intervenire per agevolare le stazioni appaltanti in tale contesto normativo caratterizzato da diverse fonti concorrenti, spesso non coordinate. E per garantire che gli affidamenti abbiano buon fine.

Dai dati si evince che circa la metà degli affidamenti di servizi sociali per numero e oltre un quarto degli affidamenti per valore dell'importo di aggiudicazione sono assegnati con la partecipazione di un solo concorrente. In alcuni casi, la partecipazione di **un solo concorrente dipende dal ricorso ad affidamenti diretti consentiti dalla normativa, in altri casi è il segnale di una ridotta concorrenza presente nel settore.**

Si pensi che circa il 30-35% delle procedure aperte o ristrette **ha visto la partecipazione di un solo concorrente. Per altro verso, gli appalti aggiudicati con almeno sei concorrenti rappresentano meno del 15% del totale, anche se tali affidamenti si riferiscono alle gare di importo maggiore, rappresentando il 35% del totale.** I dati si riferiscono ad **affidamenti di importo superiore a 150 mila euro e, quindi, non considerano gli affidamenti diretti permessi dal ridotto valore dell'appalto.**

Le Linee Guida di Anac, oltre ad **individuare e descrivere** le fattispecie estranee ed escluse **dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, chiariscono meglio che** il codice dei contratti pubblici si applica nei soli casi in cui le stazioni appaltanti decidano di affidare i servizi sociali ricorrendo alle procedure previste dal codice. **Sono escluse, quindi, le ipotesi in cui la scelta dell'amministrazione ricada su modalità alternative di svolgimento del servizio, quali** la co-programmazione e co-progettazione, le convenzioni con le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, **le forme di autorizzazione o accreditamento previste dalla legislazione regionale.** E' stata, inoltre, accolta la richiesta pervenuta dal mondo del Terzo Settore di precisare la disciplina applicabile alle concessioni di servizi sociali.

Viene specificato, infine, che **la scelta tra le diverse modalità disponibili di svolgimento del servizio spetta alle stazioni appaltanti, ed è effettuata in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità,** da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall'altro, di prevedere la compartecipazione dell'amministrazione allo svolgimento dello stesso.

<https://www.anticorruzione.it/-/servizi-sociali-e-terzo-settore-approvate-le-nuove-linee-guida-anac.-maggiore-qualit%C3%A0-delle-prestazioni-e-diffusione-di-buone-pratiche>

Attivazione del soccorso istruttorio per incompleta o inesatta compilazione del DGUE. Pronuncia del Consiglio di Stato.

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 14 luglio 2022 n. 5992.

La giurisprudenza costante di questa Sezione è nel senso di affermare che **l'inesatta compilazione del DGUE che rende ambigua la dichiarazione legittima l'esercizio del soccorso istruttorio** (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1039). Risponde, infatti, **al principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa, la regola secondo cui l'amministrazione, in sede di procedura evidenziale, è tenuta ad attivarsi, a mezzo soccorso istruttorio ovvero richiedendo appositi chiarimenti**, per evitare l'esclusione dalla gara di un operatore economico dovuta al solo fatto di aver prodotto una **documentazione incompleta od irregolare sotto il profilo formale**, in conformità al principio del **favor participationis**.

"la sentenza gravata merita conferma per avere fatto corretta applicazione di pacifici orientamenti giurisprudenziali in base ai quali:

a) il DGUE risultato incompleto in alcune parti è integrabile mediante il soccorso istruttorio (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 2 settembre 2019, n. 6066);

b) chiarimenti possono essere richiesti dalle stazioni appaltanti, trattando i candidati "in maniera uguale e leale" (cfr. C.G.U.E. 10 maggio 2017, in C-131/16) in conformità all'art. 56, comma 3, della direttiva 2014/24/UE, per il quale "se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza".

Per tutto quanto sopra detto, il Collegio ritiene che l'appello debba essere respinto, con conseguente conferma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria"

<https://www.ildirittoamministrativo.it/Attivazione-del-soccorso-istruttorio-per-incompleta-inesatta-compilazione-del-DGUE-Consiglio-Stato/ult2923>

Per gli organi di governo e di indirizzo politico permane l'obbligo di pubblicare i redditi, ma è attualmente sprovvisto di sanzione

Consiglio di Stato, sentenza n. 6654 del 28 luglio 2022

Il censurato **comma 1 bis dell'art. 14 d.lgs. 33/2013** operava un'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del regime di pubblicazione disponendo che «le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione».

In altri termini, e per quanto di interesse ai presenti fini, **venivano estesi ai «titolari di incarichi dirigenziali» gli obblighi già previsti per i titolari di incarichi di indirizzo politico.**

Ciò premesso, deve rilevarsi che la **Corte Costituzionale si pronunciava su di una questione (si rammenta) sollevata nell'ambito di un giudizio promosso da dirigenti di ruolo, dichiarando l'art. 14, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 33/2013 «costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo, anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, [...], anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001»**

Il profilo di contrasto con il **principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione** veniva, quindi, **rinvenuto nella previsione di obblighi di trasparenza relativamente a tutti i Dirigenti senza alcuna distinzione fra le variegate tipologie di incarico dirigenziale e senza tenere conto del diverso «grado di esposizione dell'incarico pubblico** al rischio di **corruzione** e all'ambito di esercizio delle relative funzioni, prevedendo coerentemente livelli differenziati di pervasività e completezza delle informazioni reddituali e patrimoniali da pubblicare».

.....

Deve, quindi, ritenersi che la sentenza della Corte costituzionale **esplichi effetti unicamente in ordine alla posizione di titolari di incarichi dirigenziali e non anche su quelle dei titolari di incarichi di indirizzo politico cui deve essere assimilata la posizione dell'Appellato.**

L'appellato, in seno al Consiglio Amministrazione dell'Università, ricopre la **carica di membro esterno ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. c) dello Statuto che prevede ne facciano parte «tre membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo scelti dal Senato accademico su proposta del Rettore...**

Circa la **natura dell'incarico ricoperto è lo stesso interessato che precisa che «esercita le funzioni di indirizzo strategico e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo»**

Tale posizione deve ritenersi **attratta nell'ambito di applicazione dell'originario testo dell'art. 14 che, al comma 1, già imponeva obblighi di pubblicazione ai «titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico».**

Tale assimilazione si giustifica **in ragione della sostanziale omogeneità concettuale fra la funzione di «indirizzo politico» e quella «indirizzo strategico» che compete ai titolari di «incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo» che implica una diretta incisione sulla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.**

Chiarita e ribadita la diversità della fattispecie sottoposta all'esame della Corte costituzionale rispetto a quella oggetto del presente giudizio devono essere definiti gli effetti che la pronuncia in esame determina sulla posizione dell'appellante.

Le modifiche apportate in virtù del D.L. n. 162/2019, adottato in dichiarato «adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20», non incidono sugli obblighi di trasparenza dei soggetti, come l'Appellato, titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo indicati al comma 1 bis dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 che restano quelli previsti dall'art. 14, comma 1.

La norma di cui all'art. 1, comma 7, del D. L. n. 162/2019 trova applicazione, quanto ai soggetti che si trovano nella posizione dell'odierno Appellato, solo nella parte in cui afferma che nelle more del riordino della materia «non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013».

L'esclusione, quindi, prevista come temporanea, è espressamente riferita (non agli obblighi ma solo) al regime sanzionatorio.

Con la conseguenza che **permane l'obbligo di pubblicazione dei dati ma che, per effetto della disposizione appena richiamata (la cui dichiarata transitorietà consiglierebbe che il legislatore procedesse con sollecitudine al riordino della materia, adeguandosi puntualmente alla decisione della Corte costituzionale), tale obbligo non è attualmente provvisto di sanzione in caso di sua violazione.**

<https://iusmanagement.org/2022/08/09/per-gli-organ-di-governo-e-di-indirizzo-politico-permane-lo-bbligo-di-pubblicare-i-redditi-ma-e-attualmente-sprovvisto-di-sanzione/>

Abusi edilizi, le disposizioni nazionali prevalgono sempre su quelle regionali

Corte di Cassazione , sentenza n. 30426/2022 della III sez. Penale

La chiusura di uno spazio con una veranda o la realizzazione di una tettoia costituiscono la creazione di un nuovo volume e necessitano di permesso di costruire, anche se una norma regionale deroga a questo principio.

La conferma arriva dalla Corte di Cassazione , con la sentenza n. 30426/2022 della III sez. Penale, con la quale ha ritenuto inammissibile il ricorso del responsabile di diversi abusi edilizi, condannato già per i reati di cui agli articoli 44 e 95 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e 181 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), per opere realizzate senza alcun titolo abilitativo in zona a rischio sismico e soggetta a vincolo paesaggistico.

Secondo la parte ricorrente, sia il giudice amministrativo che il giudice d'appello non avrebbero ritenuto, erroneamente, di potere applicare l'art. 20 della l.r. Sicilia n. 4/2003, che consente di realizzare tettoie e verande senza permesso di costruire purché non superino i 50 metri quadrati e siano strutture precarie (del genere tettoie, pensiline, gazebo).

Già il TAR aveva espresso parere negativo, qualificando la struttura come un pergolato a struttura chiusa che amplia la volumetria, soggetta a preventivo parere degli organi addetti alla tutela del paesaggio e non sanabile. Pertanto, le opere erano abusive in quanto creavano ampliamento di volumi in zone sottoposte a vincolo sismico e paesaggistico, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente per cui l'edificazione di una tettoia aperta su due lati, ai sensi della normativa regionale, non crea aumento di volumetria e non determina alcuna lesione dell'interesse protetto, sia sotto il profilo dell'ordinato assetto del territorio che del bene paesaggistico.

Secondo gli ermellini, nel caso in esame non è possibile invocare l'art. 167 D. Lgs. n. 42/2004 il quale **prevede la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica solo per alcuni interventi definibili come "minori"**. Le opere infatti rappresentano abusi realizzati in zona sismica, sottoposta a vincolo, non qualificabili come minori, considerato che, come riportato dal giudice "l'attività edilizia in zona sottoposta a vincolo sismico e paesaggistico ha comportato una apprezzabile trasformazione urbanistica e edilizia del territorio, sì da necessitare il preventivo permesso di costruire"..".

Si tratta infatti di una nuova costruzione, con la creazione di volumi fuori terra non assentiti, in zona sismica, senza il preventivo avviso al Sindaco e all'ufficio del Genio Civile e sottoposta a vincolo paesaggistico.

Non solo il permesso di costruire non poteva essere concesso considerato che non vi era corrispondenza tra i lavori autorizzati dal Comune e quanto effettivamente realizzato, ma la presenza del vincolo paesaggistico costituiva anche un insormontabile ostacolo al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, oltre a quello, appena evidenziato, dell'assenza del requisito della doppia conformità. Infatti, un eventuale permesso di costruire in sanatoria sarebbe stato comunque subordinato al conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004, che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio.

Infine, fondamentale l'indicazione condivisa dalla giurisprudenza in materia urbanistica, per cui le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi.

I problema nasce proprio dalla deroga che la legge regionale Sicilia n. 4/2003 all'art. 20 appone alla realizzazione di verande e coperture: già la Cassazione ha stabilito con precedenti sentenze che per tali strutture è necessario il permesso di costruire, ai sensi degli artt. 3, 10 e 31 del T.U. dell'Edilizia, **essendo tali disposizioni destinate a prevalere sulla disciplina regionale per cui invece questi manufatti non sarebbero soggetti a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione.**

Infine non è neanche applicabile il giudizio di tenuità del fatto: sul punto, la Cassazione ricorda che, ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, e assumono rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento.

In questo caso si ravvisa una significativa consistenza delle opere abusive realizzate e una motivazione congrua, tale da legittimare la decisione del giudice di merito.

Conflitto interessi, verifica scrupolosa anche per affidamenti diretti tramite albo dei fornitori

Anac, delibera n. 377 del 27 luglio 2022

La verifica di eventuali conflitti di interesse va effettuata in maniera scrupolosa anche nell'ambito degli affidamenti gestiti mediante albo fornitori, con particolare riferimento agli affidamenti diretti. Lo precisa l'Anac nella delibera n. 377 del 27 luglio 2022 in cui richiama un comune laziale per aver svolto due affidamenti diretti in contrasto con le norme sulla gestione del conflitto di interesse.

Anac **raccomanda al Comune in questione una generale rivisitazione delle modalità di verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici iscritti all'albo dei fornitori e aggiudicatari di affidamenti diretti** (a partire dalla modulistica utilizzata) **e, più in generale, una più scrupolosa applicazione della disciplina relativa alla gestione di eventuali conflitti di interesse, nell'ambito degli affidamenti gestiti mediante albo fornitori, con particolare riferimento agli affidamenti diretti.** Il comune è invitato a comunicare all'Anac **le eventuali determinazioni al riguardo assunte, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della delibera.**

L'Autorità ha ricevuto una **segnalazione da parte di alcuni consiglieri comunali, su un presunto conflitto di interesse tra una dipendente di una società in house comunale e un appaltatore, affidatario di alcuni contratti di appalto da parte dell'ente in house.** In particolare nella segnalazione si evidenziava che **la dipendente fosse anche amministratrice unica e legale rappresentate della società appaltatrice.** In seguito agli approfondimenti istruttori condotti dall'Autorità è emerso **la selezione è avvenuta mediante l'albo aziendale dei fornitori e che la verifica dei requisiti nel caso dei due affidamenti in questione non è stata effettuata in ragione dell'esiguità degli importi (1.250 e 3250 euro per servizi di trasloco).**

L'Anac ha chiarito **il mancato coinvolgimento della dipendente della stazione appaltante nell'ambito degli affidamenti in oggetto, non assumendo pertanto rilievo le relative eccezioni.** Tuttavia, nell'ambito degli affidamenti diretti citati, **l'Autorità ha rilevato criticità sulle modalità di gestione dell'albo dei fornitori e sulle le modalità di verifica del possesso dei requisiti degli aggiudicatari.**

L'Autorità ricorda che **il personale della stazione appaltante è tenuto a rendere la dichiarazione di (in)sussistenza di situazioni di conflitto di interesse al momento dell'assunzione dell'incarico.** Tali obblighi sono estesi anche agli affidamenti sotto soglia comunitaria e assumono una particolare importanza in riferimento agli affidamenti diretti caratterizzati dal fatto che la scelta dell'aggiudicatario è effettuata dal personale della stazione appaltante in modo appunto "diretto", in assenza di confronto competitivo. La disciplina relativa al conflitto di interessi inoltre, trova applicazione anche in riferimento agli affidamenti gestiti mediante albo fornitori, caratterizzati dalla preventiva iscrizione del concorrente nell'albo fornitori: anche in tali casi, infatti, l'iscrizione all'albo e il successivo affidamento postulano la verifica del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti generali di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016, tra cui l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse tra l'operatore economico e il personale della stazione appaltante

Pertanto, **in caso di affidamento diretto la stazione appaltante è tenuta ad una scrupolosa applicazione delle regole poste a presidio e prevenzione del conflitto di interesse proprio perché si tratta di procedure caratterizzate da un ridotto o assente confronto competitivo e nelle quali l'operatore economico è scelto discrezionalmente e direttamente dal personale della stazione appaltante. Le regole poste a presidio e prevenzione del conflitto di interesse devono essere rispettate anche nel caso in cui la stazione appaltante utilizzi un albo fornitori, per l'assegnazione di affidamenti diretti.**

<https://www.anticorruzione.it/-/conflitto-interessi-verifica-scrupolosa-anche-in-caso-di-affidamenti-diretti-tramite-l-albo-dei-fornitori>

Esibisce una falsa laurea. Scoperto dopo 26 anni, è condannato a restituire tutti gli stipendi

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n. 214 del 8 agosto 2022

Il Procuratore regionale ha **promosso azione di responsabilità nei confronti del sig. X per un danno arrecato al Comune di Z, a titolo di dolo, per effetto delle retribuzioni fraudolentemente percepite in forza di rapporto di lavoro costituito a seguito di falsa certificazione del possesso di diploma di laurea richiesto dal relativo bando di concorso pubblico.**

Il convenuto partecipava al concorso **dichiarando il possesso del diploma di laurea e producendo copia conforme del certificato di laurea in Giurisprudenza** conseguita in data 18.11.1992 con votazione 110/110; la conformità risultava certificata dall'ufficiale d'anagrafe del Comune di Y (BS) in data 21.11.1994, con timbro recante la dichiarazione "è copia autentica conforme al suo originale a me esibito", firma in originale e un bollino di color viola con la scritta "diritti di segreteria lire 500";

In data 2.11.2020 **il Comune X riceveva riscontro negativo dall'Università in merito al possesso del diploma di laurea.**

In tema di **prescrizione la produzione di documentazione falsificata** (nella fattispecie, copia del certificato di laurea in giurisprudenza), **attestante il conseguimento di un titolo di studio richiesto per l'accesso al posto messo a concorso dall'amministrazione pubblica, determina una forma di occultamento doloso del danno, avendo lo scopo di ingannare l'amministrazione circa il possesso del titolo richiesto, con conseguente differimento del dies a quo del termine prescrizionale al momento della scoperta dell'occultamento medesimo** (conforme Corte dei conti, Sezione seconda centrale di appello, n. 568/2018; idem n. 625/2015; Sezione prima centrale di appello, n. 146/2015).


Su questo punto e su quello che precede, **si rimanda a Sezione giurisdizionale Lombardia, sentenza n. 272/2019, secondo cui "la giurisprudenza di questa Corte, su tale punto, è univoca nello statuire** (cfr., ex multis, C. conti, III centrale, n. 279 del 26/10/2001 e n. 151 del 20.2.2004; id., appello Sicilia n. 154/2006; id., II centrale, n. 430 del 26/10/2010; id., Sicilia, n. 1158 del 29/3/2011; id., Campania n.133 del 31/01/2013, cui questa Sezione aderisce: cfr., sez. Lombardia n.280 del 20.11.2013; n. 627 del 2/11/2010 e n. 321 del 13.6.2012), **che la prestazione lavorativa resa in assenza di laurea, in quanto non espressione di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arrechi all'ente alcuna utilità, se non limitatamente al disbrigo di mansioni lavorative aventi caratteristiche di genericità e fungibilità, quali non sono quelle conferite all'attuale convenuto per le quali, infatti, era richiesto il diploma di laurea in giurisprudenza.**

La mancanza dei titoli e delle abilitazioni richiesti comporta il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione secondo un costante e condivisibile orientamento (C. conti, sez. Toscana, 3.10.2011 n.363; id., sez.app. Sicilia, 4.5.2011 n.127) **che priva di ogni rilievo la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte** (Sez. III, n.279 del 26/10/2001 e n. 151 del 20.2.2004; Sez. appello Sicilia n. 154/2006; Sez. II, n. 430 del 26/10/2010; Sez. Sicilia, n. 1158 del 29/3/2011; Sez. Campania n.133 del 31/01/2013; Sez. Lombardia n.280 del 20.11.2013; n.627 del 2/11/2010 e n. 321 del 13.6.2012).

Il convenuto va quindi condannato al risarcimento della somma di euro 918.467,79.

<https://iusmanagement.org/2022/08/10/esibisce-una-falsa-laurea-scoperto-dopo-26-anni-e-condannato-a-restituire-tutti-gli-stipendi/#more-8268>

La dottrina



Nuovo Ccnl: nulla cambia per la responsabilità del procedimento – Le Autonomie

il sito delle **AUTONOMIE LOCALI**

<https://leautonomie.asmel.eu/nuovo-ccnl-nulla-cambia-per-la-responsabilita-del-procedimento/>

PA, l'eterno ritorno della riforma riscaldata

Phastidio.net

<https://phastidio.net/2022/02/18/pa-leterno-ritorno-della-riforma-riscaldata/?fbclid=IwAR3foJaIOfRIu5lpFDuZFOgK-gXyvl218QM6ipGJe2xeHChGStdIEv3c7qk>

Lotta alla corruzione con la pubblicazione dei dati reddituali

Maurizio Lucca
«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

<https://www.mauriziolucca.com/lotta-alla-corruzione-con-la-pubblicazione-dei-dati-reddituali/>

Concessioni di beni pubblici: sui profili patrimoniali decide il Giudice Ordinario



<https://www.diritto.it/concessioni-di-beni-pubblici-sui-profilo-patrimoniali-decide-il-giudice-ordinario/>

Ripensare il Titolo V a vent'anni dalla riforma del 2001



<https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=642&content=Ripensare%20il%20Titolo%20V%20a%20vent%27anni%20dalla%20riforma%20del%202001>

Conclusione



“Dovete rimanere focalizzati sull’obiettivo. Siate autodisciplinati. Abbiate una volontà disperata di riuscire. Non conosco nessuno che sia giunto alla vetta senza duro lavoro. La ricetta è questa. Non vi farà arrivare sempre proprio alla vetta, ma vi ci porterà vicino.”

(Margaret Thatcher)

“Grazie per averci seguito...
Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

[https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1b
ORtLA](https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1bORtLA)

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Simona Anzani

